

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO

(Approvato con delibera del 30 giugno 2023)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dal Consiglio Ordine Avvocati di Genova (di seguito anche solo COA) ai fini e per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite nel presente regolamento e può essere esercitato sino a quando perdura l'obbligo per il COA di detenerli o conservarli. L'accesso agli atti è documentale; il diritto di accesso non contempla la richiesta di informazioni che non abbiano forma di documenti amministrativi:
- b) non sono ammissibili domande di accesso volte ad un controllo generalizzato dell'operato del COA (art. 24, comma 3, L. 241/1990);
- c) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che vantino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e funzionalmente collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso;
- d) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero potenzialmente compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- e) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dal COA, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- f) per "dato personale", qualunque informazione relativa a una persona, identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- g) per "categorie particolari di dati -ex dati sensibili e/o super sensibili" (art. 9 REG. UE 679/2016) i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, l'adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

h) per "dati personali relativi a condanne penali e reati -ex giudiziari" (art. 10 REG. UE 679/2016) i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

Art. 3 - Diritto di accesso agli atti e diritto di accesso civico

- 1. Il diritto di accesso agli atti e documenti, ai sensi degli artt. 22 e sgg. L. 241/1990, è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere.
- 2. Per eventuali istanze di accesso civico e/o accesso civico generalizzato, si invita a visionare l'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Accesso Civico", presente nel sito istituzionale del COA di Genova (www.ordineavvocatigenova.it).

Art. 4 - Responsabile del procedimento

- 1. Il Responsabile del procedimento di accesso, a cui è attribuito il potere di decidere sulle istanze di accesso è:
- a) il Segretario del COA o altro Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio in caso di incompatibilità/inopportunità del Segretario;
- b) il nominato RPCT del COA nelle specifiche ipotesi di accesso civico generalizzato.

Art. 5 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e relativo procedimento

- 1. Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente, con istanza anche solo verbale qualora ne sia possibile l'accoglimento immediato ed in particolare il documento sia disponibile e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento.
- 2. Al di fuori dei casi indicati ed, in particolare, qualora sia espressamente richiesto dall'interessato o sorgano dubbi sull'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso è esercitato mediante presentazione di istanza formale di cui, quando non pervenga in via telematica o con raccomandata a.r. presso la Segreteria del COA, l'Ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, anche con timbro apposto sulla copia della richiesta.
- 3. Il diritto di accesso formale si esercita attraverso il deposito presso la Segreteria del COA o l'invio a mezzo raccomandata, pec e/o email, di apposita richiesta scritta e motivata.
- 4. Nella domanda debbono essere indicati:
- a) gli estremi del documento oggetto della richiesta stessa, ovvero gli elementi che ne consentano la facile individuazione;
- b) l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al/i documento/i al quale si chiede di accedere, che motiva l'esercizio del diritto;
- c) la richiesta di estrazione di copia ovvero di sola presa visione degli atti;
- d) le modalità di consegna degli atti di cui si richieda copia, ossia se in copia cartacea o copia informatica non modificabile (formato PDF).
- 5. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dall'art. 24 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché all'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992.
- 6. Qualora i documenti richiesti contengano dati "sensibili" e "giudiziari" (art. 24, comma 7, secondo capoverso e lettere g) ed h) di cui al precedente art. 2), l'accesso sarà consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.
- 7. Nel caso si tratti di documenti contenenti dati "super sensibili", ossia riguardanti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) lo stato di salute, la vita sessuale, dati biometrici e dati genetici,

l'accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato o consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

- 8. In caso di contrasto tra il diritto d'accesso e la tutela della riservatezza, l'accesso agli atti può essere accolto limitatamente alla sola presa visione senza possibilità di estrarne copia.
- 9. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda di accesso senza che sia intervenuta risposta dal COA, la domanda deve intendersi negata.
- 10. In caso di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, con pec e/o raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, affinché provveda alle relative integrazioni.
- 11. Tale comunicazione comporta la sospensione del termine di conclusione del procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto dal COA.

Art. 6 - Notifica ai controinteressati

- 1. Il Responsabile del procedimento, qualora siano individuati controinteressati, è tenuto a dare comunicazione a questi e contestualmente al richiedente l'accesso, a mezzo pec o raccomandata a.r., della richiesta pervenuta.
- 2. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i controinteressati individuati possono far pervenire, anche in via telematica, opposizione motivata alla richiesta di accesso.
- 3. Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere una volta spirato il termine assegnato al controinteressato per formulare eventuale opposizione.
- 4. Decorso il termine di cui al punto 2) ed accertata l'avvenuta recezione della comunicazione da parte del/i medesimo/i, il COA provvede sulla richiesta.
- 5. In caso di opposizione del controinteressato, il Responsabile del procedimento deciderà sull'istanza di accesso valutando gli interessi del richiedente e del controinteressato al fine di individuare quello prevalente, ma senza assumere quale unico fondamento dell'eventuale diniego l'opposizione del controinteressato.

Art. 7 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

- 1. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente, all'indirizzo dallo stesso indicato nella richiesta, in via telematica o a mezzo lettera raccomandata e deve contenere:
- a) l'indicazione della sede e l'orario di apertura al pubblico della segreteria ove si trovano depositati i documenti di cui è stato richiesto l'accesso o altro luogo in cui può essere esercitato l'accesso;
- b) l'indicazione temporale entro il quale il richiedente può esercitare il diritto di accesso, che non può essere inferiore a 15 giorni dal ricevimento dell'atto di accoglimento da parte del richiedente.

Art. 8 - Casi di differimento dell'accesso - Tutela giurisdizionale e amministrativa

L'accesso ai documenti può essere differito come segue:

- 1. Il Responsabile del procedimento, con dichiarazione motivata, può differire l'accesso ai documenti durante la fase istruttoria sino alla conclusione della stessa e in tutte le ipotesi in cui la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento di procedimenti in corso.
- 2. Il Responsabile del procedimento può, altresì, differire temporaneamente l'accesso ai documenti dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche.
- 3. Avverso le decisioni di differimento o di diniego (anche tacito) della richiesta l'interessato può

presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione delle stesse o dalla formazione del silenzio rifiuto (art. 116 C.p.a.); gli stessi provvedimenti posso costituire, altresì, oggetto di ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso, da presentarsi, a sensi dell'art. 12 D.P.R. 184/2006, nel termine di 30 giorni dalla loro comunicazione

Art. 9 - Esame dei documenti ed estrazione di copie - Oneri a carico del richiedente

- 1. L'accesso assentito si esercita mediante la presa visione e/o l'estrazione di copia dei documenti oggetto di richiesta e deve avvenire nel luogo indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, previa esibizione da parte di chi esercita l'accesso di documento d'identità in corso di validità.
- 2. Il richiedente può farsi sostituire da persona dal medesimo indicata a mezzo delega scritta, cui deve essere allegata la copia dei documenti d'identità del delegante e del delegato.
- 3. Qualora il richiedente l'accesso od il suo delegato sia accompagnato da altre persone, queste dovranno esibire valido documento di identità e le loro generalità saranno registrate in calce alla domanda di accesso.
- 4. Nel corso dell'accesso è fatto espresso divieto, con violazione penalmente perseguibile, di alterare in qualsiasi modo i documenti ai quali si è avuto accesso, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.
- 5. È possibile l'invio delle copie dei documenti richiesti solo per via telematica.
- 6. La sola presa visione dei documenti è gratuita.
- 7. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca, pari a Euro 12,50 per ogni singola richiesta.
- 8. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati nel seguente modo: l'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
- 9. Le medesime tariffe si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante consegna di dispositivo ottico (CD-ROM) o supporto magnetico o USB.
- 10. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica con mezzi diversi da quelli telematici a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato.
- 11. Tutti i costi di accesso, comprensivi di spese postali e/o amministrative, sono a carico del richiedente l'accesso che deve anticiparli con versamento al COA, secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.
- 12. I termini dell'avvio e/o della conclusione del procedimento di accesso restano sospesi tra la data della comunicazione della liquidazione dei costi e la data del pagamento; in ogni caso, decorsi 60 giorni da tale comunicazione senza che sia stato effettuato il pagamento richiesto, la richiesta di accesso verrà archiviata.

Art. 10 - Inammissibilità della domanda

- 1. La domanda di accesso è inammissibile in caso di:
- a) genericità e/o indeterminatezza dell'oggetto;
- b) inesistenza e/o non identificabilità dei documenti;
- c) quando postula un'attività di elaborazione dati o la formazione di nuovi documenti da parte del COA o dei suoi Consiglieri;
- d) in ogni altra ipotesi di legge.

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.
- 2. Ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il presente regolamento sarà inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 L. 241/1990 presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
- 3. Il presente Regolamento viene inviato, inoltre, al C.N.F. e pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine di Genova.